

vole ministro, non essendovi altri oratori iscritti, di volere dichiarare se accettano o meno gli emendamenti dell'onorevole Bonghi.

BERRIO, relatore. Per le ragioni già troppo svolte nelle sedute precedenti credo che sia già dimostrata l'inopportunità di accettare l'emendamento al 2° paragrafo dell'articolo 2, poichè con esso si verrebbe a stabilire una norma di scelta obbligatoria dei 16 membri, la cui nomina è riservata al ministro, il che menoma la di lui responsabilità, e la libertà che dipende dall'estrinsecazione della di lui autorità. Per quanto riflette l'emendamento al paragrafo 6° che cioè debba dirsi:

« Quattro dei professori delle Facoltà di medicina, sezione di medicina dell'istituto superiore di Firenze, e scuole superiori di veterinaria, e dell'istituto nautico superiore di Genova » come pure per la modificazione all'ultimo paragrafo dell'articolo 2 che consisterebbe nell'aggiungere alle parole: « i professori della scuola di agricoltura di Pisa » le altre: « i professori delle scuole agricole superiori di Portici e di Milano e della scuola superiore di commercio di Venezia » ecc., io faccio osservare alla Camera che queste modificazioni neppure sono attendibili, inquantochè il concetto dell'articolo 2 consiste nel dare la elezione di 16 membri del Consiglio superiore alle Facoltà universitarie.

Ora, mentre la scuola di agricoltura di Pisa fa parte della Facoltà di scienze di quella Università e quindi è contemplata nell'articolo 2 coll'indicazione delle norme colle quali i professori di detta scuola dovranno votare, l'istituto superiore nautico di Genova, le scuole superiori di agricoltura di Portici e di Milano e la scuola superiore di commercio di Venezia sono corpi autonomi dipendenti da un consorzio al quale partecipano i comuni, le provincie ed il Governo. La nomina di questi professori è bensì deferita al ministro dell'istruzione pubblica, ma sulla proposta fatta dal consorzio che governa queste scuole. Quindi si varierebbe il significato della elettività attribuita alle Facoltà coll'articolo secondo quando si chiamassero a partecipare a questa elezione degli istituti, i quali sono affatto indipendenti dalle Università e non hanno se non una relativa dipendenza dal Governo. Ritengo pertanto che siano inaccettabili tutti e tre gli emendamenti proposti dall'onorevole Bonghi.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di dichiarare il suo avviso.

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Io vorrei pregare l'onorevole Bonghi, per quanto possa valere presso di lui una mia preghiera, di ritirare gli emendamenti proposti.

Egli ha troppo ben compreso che questa legge

non può essere toccata nemmeno in un *iota*. D'altra parte le ragioni a questo proposito già esposte dal relatore hanno all'evidenza dimostrato che veramente non c'è necessità di queste modificazioni. Quindi io per mio conto non potrei accettarle.

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, mantiene o ritira i suoi emendamenti?

BONGHI. Poichè l'onorevole ministro e l'onorevole relatore alle proposte che si fanno loro rispondono soltanto che la legge non si può mutare neanche di un *iota*, è molto chiaro che è affatto inutile discuterla e non resta se non di lasciarla votare, a coloro che la vogliono votare. Quindi, soltanto per sovrabbondare, e perchè paia più evidente, che manca al ministro e al relatore ogni ragione, io aggiungo che gli argomenti addotti dall'onorevole relatore non hanno nessun valore; primo, perchè col surrogare in questa legge l'avverbio *liberamente* alla prescrizione della legge del 1859 che cinque membri del Consiglio superiore dovessero essere scelti fuori dell'insegnamento ufficiale, si è effettivamente sciolto il ministro da ogni obbligo nella scelta dei consiglieri a nomina di lui. Ora quanto questa libertà assoluta possa giovare alla buona costituzione del Consiglio, cioè a dire quanto la libertà data al ministro di non dare nel Consiglio altra rappresentanza se non allo insegnamento ufficiale, congiunta al diritto conferito solo all'insegnamento universitario di eleggere esso rappresentanti suoi, possa giovare alla tutela dell'insegnamento privato e al buon andamento d'ogni altro ramo d'insegnamento, io lascio tutta quanta la Camera a giudicarlo.

Ma noi non siamo padroni neanche di correggere le dimenticanze, che può avere fatte l'altro ramo del Parlamento nella votazione di questo disegno di legge, perchè si vede che quello solo che importa è di venirne a fine, o buona, o cattiva che sia la legge; e distruggere quello che sinora è stato il maggiore baluardo d'ogni buona regola nell'amministrazione dell'istruzione pubblica.

E che serve di richiamare l'onorevole relatore ad osservare che le ragioni messe innanzi da lui per ricusare all'istituto superiore nautico di Genova, alle scuole superiori d'agricoltura di Milano e di Napoli, non varrebbero se non a mostrare quante contraddizioni e difficoltà si annidino in questa legge infelice!

L'onorevole relatore, per escludere queste tre scuole, ha detto, che non sono in tutto dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, perchè sono rette in parte da consorzi di comuni e di provincie. Ebbene, si trovano nella stessa condizione parecchi degli istituti nominati in quest'articolo; dipendono da consorzi: l'istituto superiore di Mi-